

L'autonomia delle istituzioni di alta cultura è garantita dalla Costituzione, dopo un interessante discussione nell'assemblea costituente. La successiva legislazione, gli interventi della Corte costituzionale. L'anomalia del ruolo dell'ANVUR che sembra superiore a quello del Ministero



# L'invasione di campo dell'ANVUR

RENATO COMANDUCCI, FABIO MATARAZZO

**È** mai possibile che il principio della "autonomia delle università" sia stato repentinamente rottamato nell'indifferenza generale e nell'assordante silenzio dell'intera accademia italiana? Un principio espressamente sancito nella Costituzione e enfaticamente ribadito a ogni piè sospinto nella legislazione universitaria dagli anni '90 in poi. Sembra incredibile! Eppure il dubbio sorge leggendo norme e documenti dell'Agenzia di valutazione dell'università e della ricerca.

## Una ricostruzione storica

Il nostro ragionamento prende le mosse dal dettato costituzionale e dalle motivazioni che lo hanno determinato, pur tenendo conto degli angusti limiti della sua effettiva realizzazione.

*"Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".* È la ben nota, pregnante affermazione dell'ultimo comma dell'art. 33 della Carta costituzionale. Vediamo come e perché si

giunge a questa formulazione.

Non era contemplata nel progetto che la commissione presentò all'assemblea il 31 gennaio 1947. L'art. 27 di quel testo sanciva, nel primo comma, soltanto la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento. Durante la discussione in Assemblea, nell'aprile successivo, il primo oratore, l'on. Della Seta, affronta la questione con accenti peraltro assai cauti: *"Nessuno più di noi è fautore di questa autonomia, che è garanzia di libertà per l'alto insegnamento; ma deve essere un'autonomia ben altrimenti disciplinata, se non si*

## L'UNIVERSITÀ E LA SUA AUTONOMIA LIMITATA

vuole, in nome della libertà delle singole facoltà, sanzionare degli arbitri, specie nel campo dei concorsi universitari che molte volte risentono di indebite pressioni e inframmettenze”.

Come si vede, nulla di nuovo sotto il sole!

L'on. Rivera pone il problema con maggior forza. *“Le università non sono state mai così dipendenti e così a disposizione della burocrazia e dei ministeri, come da quando si è detto che esse sono autonome. È una fatalità ma l'autonomia è andata proprio sfumando da quando essa è stata proclamata. C'è poi un'uniformità che dà luogo a gravi inconvenienti.[...] Orbene, l'università è stata – uso una parola impropria – pianificata. [...] Ora noi chiediamo che le università diventino veramente autonome, che cioè questa autonomia non sia una burla, che cioè il Governo, lo Stato [...] dia i fondi, ma che poi le università possano governarsi da sé. Le lettere che dalle università sono inviate al Ministero, sono intestate al “superiore” Ministero: c'è invero negli studiosi ancora una specie di timor panico nei confronti del Ministero. Onorevoli colleghi, se noi riusciremo a riportare le università nostre alle antiche tradizioni di indipendenza e di autonomia, faremo cosa veramente saggia”.*

Un timore reverenziale che sembra dominare l'ambiente accademico anche ai nostri giorni a leggere alcune cronache relative alla vicenda della VQR!

La discussione nell'Assemblea, di elevato tono culturale e ideologico, si sviluppa soprattutto sulla scuola; sul confronto scuola pubblica-scuola privata; sul riconoscimento e l'assetto da definire per quest'ultima. Per l'università l'argomento sul quale si è maggiormente accentrata l'attenzione ha riguardato l'inserimento o meno nella Carta del principio dell'inamovibilità dei docenti universitari. L'analogia con i magistrati ha indotto alcuni accademici a proporla a integrazione del comma dichiarativo dell'autonomia.



Roma, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il testo dell'art. 27 proposto dalla commissione non inseriva dunque in Costituzione l'autonomia per le università. E neppure l'Assemblea si era dimostrata particolarmente sensibile all'argomento riservando attenzione soprattutto al primo comma: *“L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento”.* *“Ma si tratta di una mera affermazione”* osserva l'on. Paolo Rossi, illustrando una sua proposta di emendamento, *“infatti o l'arte e la scienza sono libere, o non sono né arte né scienza. [...] L'arte e la scienza sono la libertà stessa nella sua forma più alta: dire che arte e scienza sono libere è come dire che la libertà è libera!”.* Di qui la proposta di precisare che arte e scienza sono libere in ogni loro manifestazione e libero è il loro insegnamento.

Dello stesso tenore anche altri emendamenti degli on.li Rodi, Di Gloria, Malagugini e Codignola.

Ma se scienza e libertà sono sinonimi, non possono concepirsi, per la prima, confini troppo angusti che ne condizionino l'evoluzione con le modalità ritenute le più convenienti da chi vi si applica. Ne sarebbe offuscata la libertà che è necessariamente connaturata alla sua esplicazione. Qualsiasi libertà è comprensibilmente condizionata e re-

golamentata in tutti gli ordinamenti giuridici, ma non è concepibile che non le si riconosca uno spazio vitale. Di qui l'avvertita esigenza di radicarla in un contesto autonomistico assicurando a esso la tutela costituzionale. Sono stati diversi i suggerimenti in tal senso ma convergente e univoco l'intento.

C'è chi suggerisce (Rivera, Montemartini, Gortani, Ermini, Firrao e Caso): *“Le istituzioni di alta cultura, accademie e università, sono politicamente indipendenti e funzionalmente autonome”.* Chi propone (Colonnetti): *“Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, sono autonome”.* Chi (Martino, Labriola, Della Seta, Caronia, Lucifero, Corbino) insiste anche sull'inamovibilità dei professori: *“La legge garantisce l'autonomia funzionale delle università dello Stato e l'inamovibilità dei professori universitari di ruolo”.*

Nella seduta del 28 aprile 1947 è presentato un emendamento sostitutivo dell'intero art. 27. Lo sottoscrivono Dossetti, Gronchi, Moro, Monterisi, Di Fausto, Franceschini, Bianchini, Foresi, Caronia, Guerrieri, Bertola.

Per quanto ci interessa, conferma il primo comma: *“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”*, e inserisce l'ultimo: *“Alle istituzioni di alta*

cultura, università e accademie, è riconosciuto il diritto di darsi ordinamenti autonomi". Nella seduta seguente gli on.li Marchesi e Scoccimarro propongono di aggiungere alla fine del comma: "nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato". L'integrazione è accettata dai presentatori dell'emendamento, accolta dalla commissione.

Ovviamente la soddisfazione è riferita soprattutto al compromesso raggiunto sulla scuola più che sul riconoscimento dell'autonomia delle università acquisita senza perplessità come imprescindibile corollario della libertà della scienza.

C'è anche chi non nasconde le sue preoccupazioni. L'on. Giua: "Vi sono Stati, come la Germania prima dell'avvento di Hitler, che hanno dato un esempio del come le università possano svilupparsi quando sono autonome. Ma le condizioni sociali della Germania guglielmina non sono le condizioni attuali dell'Italia.[...] Se noi dichiariamo oggi le università autonome, corriamo il pericolo di vedere creati in Italia tanti centri di insegnamento, che si possono contraddire l'uno con l'altro, non solo nei programmi, ma soprattutto dal punto di vista della ricerca sperimentale, per quei mezzi che è necessario dare ai laboratori di ricerche che, qualora le università fossero assolutamente autonome, non potrebbero trovare né con le tasse degli alunni, né con altri mezzi,[...]".

Ma il presidente della commissione, Tupini, osserva: "Con l'eventuale accettazione di questo emendamento (gli ordinamenti autonomi), si potrà ritenere soddisfatto anche il principio dell'immobilità dei professori universitari. Infatti se le università sono autonome, i professori ne risulteranno liberi, e quindi, inamovibili".

L'emendamento è approvato e, sia pure con la specificazione dei limiti delle leggi dello Stato, il pluralismo e la diversificazione delle università, nonostante le preoccupazioni dell'on. Giua,

sono stati ritenuti meritevoli di assurgere a valori costituzionali.

Ripercorsa sommariamente l'origine della norma costituzionale e constatata la scelta dei costituenti della prevalenza della varietà sull'uniformità, dobbiamo esaminare gli sviluppi giurisprudenziali e legislativi di questo principio per comprendere se l'opzione di allora sia stata effettivamente rispettata negli anni e se ora il sopraggiungere dell'ANVUR con le sue modalità operative non la stiano annullando nella sostanziale indifferenza anche di chi ne dovrebbe mostrarsi geloso custode.

## I principi e i limiti della legge

Dobbiamo chiarire l'effettivo contenuto precettivo di un principio che può interpretarsi entro confini labili e dunque soggetti a estensioni più o meno ampie. Di certo non tali, in ogni caso, da ridurlo a un'affermazione priva di reale significato. La Corte costituzionale ci indica i limiti che a suo giudizio il legislatore non deve superare.

È un'autonomia, la Corte lo ha precisato fin dal 1985 (sentenza n. 145), che "lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale", sempreché quest'ultimo "non sia irrazionale". Una successiva sentenza, n. 383 del 1998 sulla limitazione degli accessi, si sofferma sulla gerarchia degli atti normativi necessari a questo fine. La sentenza prende le mosse da una riflessione sulla riserva di legge che la Costituzione richiede per incidere sugli ordinamenti degli atenei.

"La 'riserva di legge' assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative 'secondarie', sia imponendo all'autorità normativa 'primaria' di non sottrarsi al compito che solo a essa è af-

fidato. [...] Nelle materie coperte da riserva relativa di legge, è bensì consentito che con una disposizione di legge siano conferiti all'amministrazione poteri normativi, ma solo se, in ordine all'esercizio di detti poteri, siano predeterminati adeguati limiti e indirizzi, che, tuttavia, non devono essere necessariamente previsti nella disposizione istitutiva del potere, ma possono essere ricavati da altre norme di legge, con riferimento all'ordinamento nel suo insieme."

Alla luce di questi criteri ci sembra opportuno verificare quale spazio il legislatore abbia riservato agli ordinamenti autonomi delle università.

Primo essenziale riferimento, la legge 168 del 1989 che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca. Il provvedimento, voluto dal Ministro Ruberti, assicurava agli atenei autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, contabile e di bilancio per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre impegnava il governo ad adottare un apposito disegno di legge per disciplinare con maggiore dettaglio l'autonomia delle università e degli enti di ricerca.

Compito del nuovo Ministero è dare attuazione al coordinamento delle università, "nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400". Precisazione, questa, voluta dalla Camera dei deputati. L'articolo 6, precisa anche che le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, "esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicazione di disposizioni emanate con circolare".

Nel prosieguo della discussione parlamentare, la specificazione aggiunta all'articolo 1 aveva suscitato l'attenzione del sen. Elia, presidente della commissione Affari Costituzionali, il quale si è chiesto se con questa non si aprisse la strada alla potestà regola-

## L'UNIVERSITÀ E LA SUA AUTONOMIA LIMITATA

mentare nei confronti delle università. Il Ministro Ruberti ritenne che il richiamo alla legge sulla Presidenza del Consiglio interessasse anche le norme sui rapporti tra legge e regolamento. A suo avviso, dunque, si sarebbero potuti emanare regolamenti qualora previsti dalla legge, restando tuttavia esclusa questa facoltà in mancanza di una espressa menzione legislativa.

Il disegno di legge intestato alla "Autonomia delle università e degli enti di ricerca" presentato successivamente da governo fu approvato in prima lettura dal Senato nel febbraio 1991, ma decadde, una volta giunto alla Camera, per la fine anticipata della legislatura.

Sarebbe interessante rivisitare anche oggi le discussioni parlamentari dell'epoca, per apprezzarne lo spessore civile e culturale che le ha caratterizzate e che rendono assai deludente il confronto con i dibattiti più ravvicinati. Non è tempo e luogo per farlo, ma ci interessa porre in luce una delle norme transitorie del testo del disegno di legge poi decaduto: *"Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università [...] cessano di avere efficacia, per ciascuna università [...] le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili"*.

Ricordiamo questo testo perché testimonia l'unanime intenzione politica dell'epoca di privilegiare, nella gerarchia e nel possibile contrasto delle norme, quelle dell'autonomia, anche tipiche e specifiche di ciascun ateneo, rispetto a quelle statali, rispettando e condividendo la possibile specializzazione e diversificazione delle diverse realtà accademiche.

### L'autonomia ristretta

Veniamo ai giorni nostri per verificare se e quanto sia cambiato il contesto politico e normativo nei confronti del sistema universitario e se il cambiamento possa giustificare e consentire, attra-

verso lo strumento della valutazione, quella "invasione di campo" dell'ANVUR che suscita le nostre perplessità e la nostra preoccupazione.

La legge 537 del 1993 ha introdotto nel sistema universitario i nuclei di valutazione con il compito *"di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente"*.

Il rapporto di questi organismi con le autonome scelte degli atenei e il loro apparato di governo è evidente. La norma esalta l'assunzione di responsabilità nella guida delle singole istituzioni e un significativo grado di libertà nella loro programmazione e gestione.

Spazi di libertà sono confermati anche dalla Moratti nella legge 230/2005. *"La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro [...]"*. Anche la legge 240/2010 ripete la stessa formula tra i principi ispiratori della riforma.

A dispetto, però, di queste dichiarazioni, la legge Gelmini realizza la torsione centralistica soffocante dell'autonomia delle università che è ben nota e da più parti, in tante occasioni e con pluralità di argomenti, denunciata. Se è manifesta questa netta inversione di tendenza nel rapporto tra Stato e università, assai poco comprensibile appare la sostanziale acquiescenza che il mondo accademico, a parte sporadiche eccezioni, ha prestato al nuovo modello di rapporto con lo Stato. Senso di colpa per il pessimo utilizzo della libertà concessa? Frustrazione rispetto a un'aggressione mediatica enfatizzata oltre misura per episodi di miserabile malco-

stume? Sfiducia nelle proprie capacità di autogoverno? Consapevolezza dell'incapacità di auto emendarsi? Quietamente vivere? Sarebbe interessante approfondire analisi e motivazioni, ma qui ci interessa prenderne atto e stupirci che dall'ambiente deputato a formare la classe dirigente del Paese si assista al ritorno a un lontano passato senza battere ciglio.

Sorprende che sia, giustamente, rivendicata a gran voce dignità sociale e professionale per vicende connesse a retribuzioni o finanziamenti, ma che non altrettanto avvenga per un'evidente sensazione di sprezzante considerazione della capacità organizzativa e gestionale di una corporazione che dovrebbe ritenersi caratterizzata da ricchezza di innovazione e progettualità.

Ciò non toglie che essendo mancato finora il vaglio della Corte costituzionale su questi limiti, e sulla ragionevolezza di averli introdotti, possa discutersi soltanto della loro opportunità o meno; sui vantaggi dell'accentramento e dell'uniformità rispetto alla diversificazione e pluralità dei moduli organizzativi e delle strutture. Abbiamo visto che la preferenza per questo modello ha motivato l'opzione autonomistica. Se il favore per questa scelta è venuto meno, se si ritiene abbia dato risultati negativi, se ne discuta apertamente e senza ipocrisie nei luoghi in cui, ancora oggi, si manifesta la rappresentanza democratica. Ciò che non può ammettersi, a nostro avviso, è che, riaffermate vuote dichiarazioni di principio, si pongano in essere, surrettiziamente e ipocritamente, atti-

**Se un tempo erano le università che si rivolgevano al "Superiore Ministero", ora sarà il Ministero a indirizzare alla "Superiore Agenzia" le proprie motivazioni richieste!**

vità che le contraddicano palesemente esponendosi all'illegittimità costituzionale.

### Le regole "irrazionali"

Abbiamo visto, nel riepilogo della disciplina autonomistica, la possibilità di limitarla soltanto per legge o per regolamento. L'art. 17 della legge 400/1988 prevede, come è noto, due tipi di regolamento: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

"Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. [...] I regolamenti di cui al comma primo e i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto della registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

L'attività dell'ANVUR è svolta essenzialmente in base a premesse regolamentari o, addirittura decreti ministeriali non regolamentari. È opportuno soffermarvisi per verificarne la coerenza con il ragionamento fin qui svolto; di interrogarsi sul rapporto di connessione tra questi regolamenti e la normativa primaria e sulla ragionevolezza o meno di alcune iniziative dell'ANVUR relative soprattutto all'accreditamento, rispetto ai margini di autodeterminazione delle

università.

La legge 240 al 4° comma dell'art.1 indica i compiti di ciascuno: "Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti."

È dunque del Ministero la responsabilità della verifica e valutazione del sistema nel suo complesso, sia pure esercitate per mezzo dell'Agenzia; dell'impianto nazionale, dunque. Non delle diverse università! Lo stesso finanziamento dovrà essere calibrato con gli obiettivi e l'impegno di ciascun ateneo, nell'ambito delle strategie governative, mai surrogando gli organi accademici nel definire gli obiettivi o come perseguirli.

Del resto, ai nuclei di valutazione, che la legge contempla tra gli organi dell'ateneo, è demandato il compito di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base di indicatori individuati da commissioni paritetiche docenti-studenti, anch'esse dunque espressione di rappresentanza interna. Sempre ai nuclei è attribuito l'onere di verificare l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti. Di accertare che cosa si è fatto e come, prescindendo da un giudizio di merito che, ragionevolmente, spetta ad altri giudici e ad altre sedi. Tutto per promuovere nelle università, "in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organiz-

zativa e individuale", limitando il raccordo con l'ANVUR alle funzioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 150/2009.

### Lo strapotere dell'Agenzia

Con il regolamento del febbraio 2010, all'Agenzia è affidato, tra l'altro, il compito di "definire criteri e metodologie per la valutazione in base a parametri oggettivi e certificabili delle strutture delle università, degli enti di ricerca e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche [...]". Un ruolo determinante e esclusivo nel definire e consentire istituzione e attivazione di corsi, dottorati, master e quant'altro. In altre parole di delineare "un modello tipo" di ateneo, di corso o di attività di ricerca, senza alcun discernimento o avallo politico, parlamentare o di governo.

Pur prescindendo dal dibattito sempre più acceso e approfondito sui criteri di valutazione, la loro rilevanza e incisività, per il condizionamento del presente e del futuro dell'attività di ricerca, non può non ritenersi irragionevole, se non assurdo a nostro parere, che scelte, che incidono sui finanziamenti delle università, il loro dinamismo e la loro qualificazione, non abbiano a monte una riflessione sull'opportunità politica della varietà di opinioni e criteri utilizzabili. Che non siano soltanto il frutto di un'asettica e astratta convinzione, sia pure autorevole e indipendente, di un ristretto collegio di stimati e qualificati esperti che non hanno su di sé il necessario grado di rappresentatività,

## L'UNIVERSITÀ E LA SUA AUTONOMIA LIMITATA

espressione di sensibilità e tutela dell'interesse pubblico. E quello dell'università e della ricerca è tra i più rilevanti interessi collettivi in questa fase storica. Senza responsabilità politica e di governo non sembra lecito intervenire in misura prepotente su situazioni quanto mai delicate e complesse. Ciascuna di esse richiede attenzione e delicatezza per la composizione di una pluralità di esigenze, a volte anche tra loro conflittuali, che non possono essere ricondotte a semplice misurazione - le uniche, allo stato attuale a opera dell'Agenzia, in grado di consentire o negare iniziative, corsi, attività. Si pensi, soprattutto, all'accREDITAMENTO dei corsi di laurea o dei dottorati che, come è evidente, costituiscono la punta avanzata per l'avvio alla ricerca e all'insegnamento dei giovani e di conseguenza delle prospettive di sviluppo dell'ateneo che si propone di attivare o di proseguire i corsi.

Si tratta dunque di un impegno della massima importanza e responsabilità e non soltanto per l'accademia e il mondo universitario. Sarebbe da attendersi che su questo impegno legislatore e governo siano particolarmente attenti e attivi. Chi decide, invece, non è né l'uno, né l'altro ma l'Agenzia! E lo fa attraverso un processo normativo che, alla luce di quanto abbiamo detto nel corso di questo ragionamento, sembra suscitare qualche dubbio non soltanto di opportunità.

L'art. 19 della legge 240, infatti, introducendo l'accREDITAMENTO dei corsi ha previsto che le modalità per formalizzarlo siano disciplinate con decreto del Ministro, "su proposta dell'ANVUR". La legge avrebbe dovuto delineare i criteri direttivi per il regolamento ministeriale; ma non lo fa. A sua volta il regolamento del febbraio 2013, n. 45, all'art. 3, dispone che l'accREDITAMENTO è concesso dal Ministro, "su conforme parere dell'ANVUR", che dunque è il soggetto che di fatto decide.

Ancora più incisivo e, a nostro avviso,

preoccupante perché in grado di risultare determinante per l'assetto delle università, e di conseguenza per lo sviluppo economico e sociale oltre che culturale, dei territori nei quali insistono, è il DLgs 19/2012, che può alterare, con una operazione di pregiudiziale misurazione, percorsi istitutivi e processi complessi, spesso travagliati e sofferti per l'istituzione e l'insediamento di corsi e atenei.

L'art. 6 affida infatti all'ANVUR la definizione degli indicatori per l'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio universitari. Gli indicatori elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DPR 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università. Come si vede, per una decisione essenziale per le università, i reticoli normativi sono assai evanescenti e indeterminati. Altrettanto può dirsi per la verifica della coerenza richiesta con gli standard e le linee guida dell'EHEA, anch'essa, del resto, organismo di natura e investitura tecnica.

La realizzazione dell'art. 33 della Costituzione si ha, di fatto, attraverso una serie di allegati a un decreto ministeriale, il DM del 30 gennaio 2013 del Ministro Profumo, che consente di determinare la vita o la soppressione della complessa articolazione interna delle università. Che può avvenire anche in base a evenienze episodiche o occasionali, quali ad esempio il venir meno del numero minimo di docenti necessari a un corso, a seguito del pensionamento e dell'impossibilità di sostituzione per il blocco temporaneo del *turn over*.

Il sesto comma dell'art. 7 del DLgs 19/12 è eloquente e dà la misura, a nostro parere, della correttezza del titolo di questo contributo. Ricevuta la documentazione, il Ministro la trasmette al-

l'ANVUR che si esprime con parere motivato sui presupposti per l'accREDITAMENTO. "Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, può chiedere, con istanza motivata [...] il riesame della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame. Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l'accREDITAMENTO su conforme parere dell'ANVUR".

Bene! Se un tempo erano le università che si rivolgevano al "Superiore Ministero", ora sarà il Ministero a indirizzare alla "Superiore Agenzia" le proprie motivate richieste!

È legittimo tutto questo? Ma, soprattutto, è opportuno e di buon senso? Le opinioni possono essere tante e diverse, più o meno coerenti e ragionevoli. Non è accettabile, però, che in una Repubblica ancora parlamentare, sorretta da una carta di fondamentali principi democratici, scelte e soluzioni di tanta importanza, per l'immediato e per il futuro, siano assunte utilizzando un "polverone" normativo privo della necessaria linearità e chiarezza; che di certo appare travalicare di molto i pur labili confini entro i quali è consentito al legislatore limitare l'autonomia delle università, e che a Governo e Parlamento sia, di fatto sottratta l'analisi, la riflessione e la discussione pubblica e corale sulle scelte da fare e sul modello del sistema universitario nazionale più adatto al nostro Paese e al nostro futuro. ■